

# COMUNE DI SMERILLO

Prov. di Fermo

## IL REVISORE DEI CONTI

**Oggetto: parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contrattazione del fondo per la produttività degli anni 2013.2014.2015.2016 e 2017.**

Addi 18 Maggio 2018, il sottoscritto Revisore dei Conti:

**NEL PREMETERE** che:

- l'art. 5, comma 3 del CCNL 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province ed autonomie locali, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 122/2004, PREVEDE CHE " *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è invitata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.*"

- l'art. 40 comma 3- quinquies del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa " *nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

- l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto, prosegue sancendo che il " *controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori*", (abrogato con l'art. 60, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150).

- il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità o rispetto alle norme del contratto collettivo;

- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

**Considerato:**

- Il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, della legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, che così recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, non può superare il corrispondente importo per l'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alla riduzione operate per effetto del precedente periodo";
- La riduzione, come precisato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15/04/2011, deve operare sull'intero ammontare del fondo, senza distinzione tra parte fissa e parte variabile;

**Vista** la circolare RGS 20/2015 per la quale, a far data dal 1° gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non si dovrà procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione alla eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9 comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione nell'anno 2014 rispetto al 2010);

**Valutato** che:

- La ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all'art.9, art. 1 comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 è quella rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011/2014;
- l'art. 9 comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legge 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014;
- l'art.1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato";

- o le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 78/2010 e art.1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

**Viste** le delucidazioni fornite dalla circolare n.12 del 23/03/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la circolare n. 32/2015, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici per effetto delle misure aggiuntive di un contenimento delle spesa pubblica previste dalla legge di stabilità (L.208/2015) e decreto Milleproroghe;

**Ritenuto** per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- a) che nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinare a carico degli esercizi a cui il contratto si riferisce;
- b) che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

**Visto**

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali si sono riunite, in data 12/04/2018, per la ripartizione del fondo di produttività relativo agli anni: 2013,2014,2015,2016 e 2017;
- che è stato trasmesso al revisore dei conti il verbale del 12/04/2018 sottoscritto dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente, a corredo della nota di trasmissione ha incluso la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico finanziaria, dimostrante l'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;
- le stesse sono state redatte ai sensi dell'art. 40, comma 3 - quinquies, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75, che recita :*" a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche Amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma1"*;
- Che il revisore ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

**ATTESTA**

*La compatibilità dei costi dell'ipotesi di contrattazione con vincoli di bilancio*

*Letto, confermato e sottoscritto*

IL REVISORE DEL CONTO

Dott Luigi Marangoni